

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1769

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERANI, LANDI, CASILLI, POGGIOLINI, TUFFI, DI LAURA  
FRATTURA, MORI, BORRA, FRONZA CREPAZ, ARMELLIN**

Norme di riordino del settore erboristico

*Presentata il 22 ottobre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi anni la vendita di prodotti erboristici nel nostro Paese ha subito un elevato incremento.

Tuttavia, la diffusione dell'erboristeria non ha comportato alcun intervento legislativo per garantire la qualità del prodotto posto in vendita, nonché per fornire ulteriori garanzie affinché l'attività erboristica non invadesse competenze che l'ordinamento attribuisce a soggetti dell'area professionale sanitaria.

Ad oggi, l'intero settore dell'erboristeria risulta infatti regolato dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99, che disciplina la coltivazione, la raccolta ed il commercio delle piante officinali e dal relativo rego-

lamento per l'applicazione approvato con regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793.

Il superamento della citata disciplina normativa è, ormai una necessaria conseguenza non solo per l'entità e la vastità del fenomeno ma anche per la recente disciplina legislativa di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali (decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178) che ha finalmente definito il concetto di medicinale, favorendo pertanto la chiarezza in un'area ove una evidente carenza normativa aveva creato incertezze presso gli utenti.

Anche in relazione alla legislazione d'origine comunitaria, la presente propo-

sta di legge si prefigge pertanto di individuare con precisione il proprio campo di applicazione (articolo 2), istituendo tra l'altro corsi regionali di formazione per la vendita delle piante officinali che non abbiano effetti terapeutici (articolo 3), stabilendo disposizioni specifiche per i contenitori dei prodotti (articolo 4) ed attribuendo particolari compiti alle re-

gioni per favorire lo sviluppo della coltivazione delle piante officinali e lo svolgimento di attività di ricerca nel settore (articolo 5).

Infine, sono stabilite misure sanzionatorie per garantire l'osservanza delle disposizioni (articolo 6), con l'obiettivo di prevenire ogni forma di abuso a tutela della collettività.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La presente legge disciplina la coltivazione, la raccolta, la preparazione, la conservazione e la commercializzazione delle piante officinali.

## ART. 2.

1. La vendita o cessione al dettaglio di piante officinali e loro derivati in esercizi diversi dalla farmacia è consentita esclusivamente nei casi in cui le piante medesime non abbiano o vantino proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, e non ripristinino, correggano o modifichino funzioni organiche dell'uomo o dell'animale, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, individua con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le piante officinali che possono essere commercializzate in esercizi diversi dalle farmacie. Le attività istruttorie di carattere tecnico-scientifico necessarie per l'emanazione di tale decreto sono svolte dall'Istituto superiore di sanità.

3. L'elenco delle piante officinali di cui al comma 2, è aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro della sanità da adottare in conformità alle procedure stabilite nel comma 2.

## ART. 3.

1. Le regioni disciplinano corsi di formazione tecnico-professionale di durata annuale concernenti le modalità di colti-

vazione, raccolta, conservazione delle piante officinali, nonché la vendita di quelle contenute nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. Il possesso dell'attestato tecnico-professionale conseguito al termine dei corsi di cui al comma 1 costituisce requisito per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di erborista e alla vendita o cessione delle piante di cui al comma 2 dell'articolo 2.

3. Coloro che siano in possesso del diploma di erborista ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare ad esercitare l'attività di erborista purché entro tre anni dalla istituzione dei corsi di formazione per la commercializzazione delle piante contenute nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 2 conseguano il relativo attestato tecnico-professionale.

#### ART. 4.

1. La vendita o cessione al dettaglio di ogni singola pianta officinale allo stato secco di cui all'elenco previsto al comma 2 dell'articolo 2 avviene in contenitori aventi le caratteristiche prescritte dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, recanti in maniera visibile le seguenti informazioni:

a) nome botanico e denominazione comune;

b) data di confezionamento;

c) termine minimo di conservazione o data di scadenza;

d) modalità di conservazione.

2. La vendita delle piante officinali combinate tra loro e loro derivati semplici o composti di cui all'elenco previsto dal comma 2 dell'articolo 2, è altresì consentita in preparazioni effettuate a livello industriale, secondo protocolli tecnici all'uopo stabiliti dall'Istituto superiore di sanità e confezionati dall'impresa indu-

striale in contenitori riportanti, oltre l'indicazione del produttore, le stesse indicazioni di cui al comma 1.

#### ART. 5.

1. Le regioni, in attuazione di direttive emanate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, promuovono iniziative per incentivare la coltivazione delle piante disciplinate dalla presente legge, adeguando gli interventi alle peculiarità dei territori, con priorità per quelli montani e svantaggiati, individuati dalle regioni stesse.

2. Le regioni dispongono, con propria legge, la concessione di contributi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati per:

a) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per la coltivazione delle piante disciplinate dalla presente legge, nonché di programmi per la tutela;

b) la realizzazione e la gestione di centri di raccolta, conservazione e prima lavorazione delle piante disciplinate dalla presente legge e loro parti;

c) lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione genetica ed agrotecnica finalizzata al miglioramento genetico delle piante disciplinate dalla presente legge ed alla produzione di sementi selezionate nonché all'aggiornamento dei processi produttivi.

#### ART. 6.

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, salvo che il fatto costituisca reato.

2. L'autorità amministrativa competente può altresì disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa di cui al comma 1, la chiusura temporanea fino a trenta

giorni dell'esercizio commerciale di vendita al dettaglio delle piante officinali di cui al comma 2 dell'articolo 2.

**ART. 7.**

1. La legge 6 gennaio 1931, n. 99, il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, e il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, sono abrogati.